

All'articolo 2-bis:

- a) al comma 1, sopprimere la parola <<disposti>>;
- b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: <<1-bis Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21 novies della legge 7 agosto 1990 n. 241.>>;
- c) al comma 2, dopo le parole <<è anteriore a tale data>> aggiungere le seguenti <<, e comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante.>>;
- d) al comma 3, dopo le parole <<Fino alla data di cui al comma 1>>, inserire le seguenti <<e comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante>>;

L'articolo 2-ter è sostituito dal seguente:

<<Art. 2-ter

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ~~ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro¹~~, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere ~~o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;~~

¹ si propone di espungere il riferimento alle organizzazioni senza fini di lucro, fermo restando che le stesse potranno presentare le proprie offerte attenendosi alle medesime regole previste per la generalità degli offerenti

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive da attivare nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili², nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza, salvo quanto previsto alla successiva lettera n);

b1) attribuzione della precedenza, ai fini della scelta del concessionario, alle offerte presentate dai soggetti che esercitano attività di impresa in strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale, fermo restando che da tale precedenza non può derivare un pregiudizio per la posizione dell'eventuale concessionario uscente che abbia presentato un'offerta;³

.....b2) attribuzione, a parità di requisiti e punteggio all'esito della procedura selettiva, di una preferenza, ai fini della scelta del concessionario, per le offerte presentate dai concessionari uscenti che abbiano manifestato il proprio interesse a continuare ad utilizzare il bene demaniale;⁴

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione della continuità d'impresa, del riconoscimento e della tutela degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, del legittimo affidamento, tenendo conto della professionalità acquisita, anche considerando le specificità delle ~~anche da parte di~~⁵ imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali libere, ancora disponibili⁶, da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture ricettive;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

² tale precisazione è esplicitamente prevista dal comma 1 dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE: <<Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.>>

³ la proposta è volta a tutelare, ai fini dell'assegnazione della concessione, la posizione delle imprese turistico ricettive prospicienti le aree demaniali oggetto di concessione. Se tali imprese venissero private della possibilità di utilizzare la spiaggia antistante la struttura subirebbero una mutilazione grave e irreparabile, che non potrebbe essere compensata dall'assegnazione di una concessione in altra posizione. Si propone pertanto di riconoscere a tali imprese la precedenza nell'assegnazione della concessione prospiciente la struttura ricettiva, sull'esempio di quanto previsto dalla legislazione greca (articolo 13, comma 5a), della legge 2971 del 2001, come modificato dall'articolo 14 della legge 4787 del 2021); si evidenzia che viene fatta salva la posizione del concessionario uscente che abbia manifestato il proprio interesse a continuare ad utilizzare il bene demaniale.

⁴ la proposta è volta a tutelare, ai fini dell'assegnazione della concessione, la posizione del concessionario uscente; viene sancito il principio della preferenza,

⁵ la riformulazione proposta è volta a chiarire espressamente che la condizione peculiare delle imprese titolari di strutture turistico ricettive deve essere considerata in relazione a tutti i principi e criteri che dovranno ispirare i decreti delegati e non solo in relazione alla professionalità acquisita

⁶ si ritiene che il frazionamento possa trovare applicazione in caso di assegnazione di nuove concessioni, mentre non si ritiene corretto frazionare le aree demaniali su cui viene svolta l'attività di imprese esistenti

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, ~~e di enti del terzo settore~~⁷;

2) previsione di criteri premiali da applicare, **in occasione dell'assegnazione di nuove concessioni concernenti le aree demaniali libere, ancora disponibili**⁸, alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati **o già realizzati**⁹ dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario, ~~5.1)~~ dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività ~~di gestione di beni pubblici~~¹⁰, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

~~5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione; quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale.~~

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

6-bis) previsione dell'obbligo di inserire nelle offerte l'impegno ad applicare ai lavoratori dipendenti impegnati nell'attività che si svolge sull'area che costituisce oggetto della concessione demaniale condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali del settore turismo comparativamente più rappresentative¹¹>>;

⁷ si propone di espungere il riferimento agli enti del terzo settore, fermo restando che gli stessi potranno presentare le proprie offerte attenendosi alle medesime regole previste per la generalità degli offerenti

⁸ si ritiene che il criterio premiale di cui trattasi possa trovare applicazione in caso di assegnazione di nuove concessioni, mentre non si ritiene corretto che il mero criterio anagrafico o di genere possa giustificare lo scardinamento dell'attività di imprese esistenti

⁹ la precisazione è volta a valorizzare gli investimenti già realizzati dai concessionari uscenti al fine di consentire la migliore accessibilità dell'area

¹⁰ si ritiene preferibile non qualificare l'attività in argomento come "attività di gestione di beni pubblici"

¹¹ si propone di inserire nella delega un richiamo esplicito al principio sancito dall'articolo 36 dello statuto dei lavoratori in relazione ai titolari di benefici accordati dallo Stato, per i quali è previsto l'obbligo di applicare o far applicare o nei

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a 50 anni¹², ~~a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, consentendo il rinnovo tacito nei casi in cui non siano state presentate manifestazioni di interesse da soggetti terzi almeno dodici mesi prima la scadenza della concessione¹³ con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;~~

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante ~~in ragione del mancato ammortamento degli investimenti in opere o manutenzioni legittimamente realizzate nel corso del rapporto concessorio e della perdita dell'avviamento e della perdita di valore delle attività commerciali o di interesse turistico;~~ del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali e immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale, anche in relazione alle attività commerciali o di interesse turistico connesse alla concessione, anche se esercitate in area non demaniale;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, ~~tenendo conto delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e¹⁴~~ prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo ~~e al fine di consentire prima dell'avvio delle procedure selettive di cui al comma 2, lettera b), l'incameramento semplificato, previa eventuale legittimazione delle~~

confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

¹² si ricorda che in Spagna e Portogallo è prevista una durata massima sino a 75 anni e che in Irlanda la concessione può durare fino a 99 anni

¹³ si ritiene che, in assenza di altri soggetti interessati, possa essere previsto il rinnovo tacito della concessione

¹⁴ la modifica proposta è volta a tener conto, ai fini della definizione del numero massimo di concessioni assegnabili a ciascun soggetto, delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive (cosiddette catene alberghiere)

sole difformità non essenziali e compatibili coi valori paesaggistici, delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale¹⁵;

n) previsione che, laddove l'ente competente non abbia ancora definito, nonostante il decorso dei termini del procedimento, la domanda di sdemanializzazione di aree del demanio accidentale presentata da chi sia titolare anche della concessione sull'area del demanio necessario, la procedura selettiva di cui alla lettera b) venga avviata solo dopo la definizione del procedimento di sdemanializzazione, con corrispondente proroga tecnica della concessione in essere¹⁶.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sono estese alle imprese che gestiscono stabilimenti balneari. La rivalutazione prevista dal suddetto articolo può essere eseguita sino al terzo

¹⁵ si propone che la revisione del codice della navigazione riguardi anche la semplificazione delle procedure relative agli incameramenti ex art. 49 cod. nav., in quanto la necessità di perfezionarli prima dell'avvio delle procedure selettive, impatta con la contestuale difficoltà e impossibilità di concluderne le procedure in tempi brevi generando fonti di impedimento.

¹⁶ la proposta risponde anzitutto all'esigenza di accelerare le procedure di sdemanializzazione in corso da tempo e non definite nei termini ordinatori di legge. Ma risponde ancor più all'esigenza di favorire, nel pubblico interesse, la presentazione della migliore offerta possibile da parte:

- del concessionario uscente che, avendovi interesse, abbia chiesto la sdemanializzazione delle aree del demanio accidentale sulle quali ha localizzato l'azienda e intenda continuare a investirvi una volta acquistate o prese in locazione, secondo una programmazione certa;
- ma anche di qualunque altro operatore che, avendovi interesse, abbia presentato domanda concorrente di sdemanializzazione con l'intenzione di proporre un'offerta integrata nella procedura selettiva per l'area del demanio necessario.

L'istanza di sdemanializzazione deve infatti specificare il prezzo o canone di locazione offerto, essere incondizionata e vincolante per la durata dell'intera procedura, essere garantita, essere pubblicata per suscitare eventuali osservazioni o offerte concorrenti. Può ben accadere che tale istanza, nonostante il decorso del termine del procedimento, non sia stata ancora definita dagli enti competenti.

In tali casi, non appare giusto che il concessionario uscente che l'ha presentata per tempo, o che qualunque altro interessato ad acquistare o a prendere in locazione l'area sdemanializzata, sia costretto a concorrere - senza ancora sapere se e in quali termini potrà disporre dell'area immediatamente confinante che vorrebbe acquistare una volta sdemanializzata - a una procedura selettiva riguardante l'area del demanio necessario (la spiaggia) fin lì gestita e ancora gestibile in collegamento funzionale con la medesima area da sdemanializzare.

bilancio di esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale¹⁷.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

¹⁷ si propone di estendere agli stabilimenti balneari la facoltà di rivalutazione dei beni prevista dal “decreto liquidità” per i settori alberghiero e termale e di prorogare a tutto il 2023 l’operatività della norma, anche in relazione agli originali destinatari.